



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE E PRODOTTI RESIDUALI NON COSTITUENTI RIFIUTO).
SOCIETA' AGRICOLA "VIO ANTONIO E C. SRL" – COMUNE DI ERACLEA (VE).

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio di ARPA Veneto del 22/11/2022, trasmesso alla Regione del Veneto con prot. reg.le n. 541183 del 23/11/2022, ossia:
 - a. registrare i periodi di funzionamento della torcia di emergenza su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo;
 - b. devono essere opportunamente formalizzati e registrati dalla ditta gli interventi di manutenzione e controllo effettuati sul motore di cogenerazione, secondo le frequenze dettate dal costruttore, annotando in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione;
 - c. le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati;
 - d. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali;
 - e. la gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017;
 - f. i serbatoi di stoccaggio delle materie prime/liquidi di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
 - g. provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata. Si ricorda inoltre che secondo quanto indicato dall'art 296 del D.lgs. 81/08, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell'allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/01;
 - h. dopo la messa in esercizio (12 mesi), effettuare un'indagine olfattometrica, in coerenza con lo studio predittivo effettuato e in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, che dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) i cui dati saranno utilizzati in input allo studio modellistico, che dovrà essere tenuto agli atti;
 - i. qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà riproporre lo studio modellistico con i dati di input sitospecifici e dovrà attuare quanto indicato nel "Piano di gestione degli odori" presentato fornendo, se necessario, ulteriori soluzioni alle problematiche emerse.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Veneto orientale, trasmesso alla Regione del Veneto con prot. n. 489854 del 20 ottobre 2022, ossia:
 - a. il manufatto di laminazione dovrà essere costituito da un pozzetto con setto sfiorante e bocca tassata avente sezione corrispondente ad una tubazione DN 20 cm e valvola di non ritorno. Il manufatto di laminazione dovrà essere sottoposto a regolari interventi di pulizia e manutenzione;
 - b. le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternative potranno essere realizzate adeguate protezioni;
 - c. tutte le condotte dovranno essere caratterizzate da una pendenza non superiore a 0,1%.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. 314495124), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla società agricola Vio Antonio e C. s.s. (acquisito al protocollo regionale al n. 278962 del 21/06/2022).



b1b45498



4. Realizzare l'impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto e teleriscaldamento) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare l'impianto di rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (665 MWh/anno);
 - b. sala quadri e sala pompe (35 MWh/anno);
 - c. strutture agricolo-produttive (450 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
9. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
10. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1753 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
11. Alla messa regime dell'impianto (6 mesi dalla messa in esercizio), così come riportato anche nelle conclusioni della Relazione Previsionale di Impatto Acustico, dovrà essere prodotta dalla ditta una valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
12. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
13. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.



b1b45498



14. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
15. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
16. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
17. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione (> 0,3 - ≤ 1,5 MW) dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima, paragrafo 3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 15%):

Parametro	Limite
Ossidi di azoto	190 mg/Nm ³
	150 mg/Nm ³ [1]
Ossidi di zolfo	60 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm ³
	190 mg/Nm ³ [1]
Carbonio organico totale COT [2]	40 mg/Nm ³
Ammoniaca [3]	2 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2 mg/Nm ³
[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.	
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5 ne prevedano l'inclusione.	
[3] Si applica nel caso si siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.	

18. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia).
19. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
20. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
21. Predisporre un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
22. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque meteoriche al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
23. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque meteoriche, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
24. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:



b1b45498



- a. Presentare alla Città Metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25 febbraio 2016.
- b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
- rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
- c. Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).
- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- e. Il produttore deve comunicare alla Città Metropolitana di Venezia, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- f. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città Metropolitana di Venezia.
- g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- i. Gestire annualmente il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita” nel formato telematico reso disponibile sul portale “PIAVE”, secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
- j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
25. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'AVEPA e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
26. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
27. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.



b1b45498



28. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
29. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di dismissione dell'impianto.
30. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
31. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 248.466,77, maggiorato del 10% per spese tecniche e del 22 % per oneri fiscali (IVA).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (prot. 98373 del 20/02/2023).

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre, di:

- impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo di dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Eraclea (VE).
- con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi;
- provvedere alla copertura della vasca di stoccaggio e della vasca di scarico del digestato liquido, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 22 comma 2 e 12 comma 14-bis dell'allegato A alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021.



b1b45498

